**La riforma della magistratura onoraria nella legge 51/2025**

Vorrei iniziare il mio intervento con le parole che ha pronunciato il Procuratore Generale di Brescia al convegno organizzato ad ottobre.

Noi giudici onorari siamo le prime persone che i cittadini incontrano quando si rivolgono alla giustizia.

Nella normalità delle cose, le questioni che concernono i cittadini sono questioni che vengono trattate solo dai giudici onorari. Una richiesta di risarcimento danni per un incidente stradale, una lite con un vicino, una richiesta di rimborso per un volo in ritardo, sono tutte materie che vengono trattate e decise solo ed esclusivamente dai magistrati onorari. Così se un cittadino viene tratto a processo per un furto, per una lesione, per una truffa, chi si troverà di fronte a sostenere l’accusa nel processo sarà un vice procuratore onorario, e chi deciderà, spesso sarà un magistrato onorario.

Ecco, il cittadino quando si trova davanti a noi, non pensa di essere di fronte ad una magistratura minore, non distingue tra giudice di carriera e non. Per quel cittadino noi siamo coloro che amministrano la giustizia, e in effetti noi amministriamo la giustizia, senza differenze con la magistratura ordinaria, e pronunziamo sentenze nel nome del popolo italiano.

Questa breve riflessione, che peraltro condivido, ci porta all’argomento di cui vi voglio parlare, perché era doveroso e non più procrastinabile giungere ad una riforma della magistratura onoraria di lungo corso.

Abbiamo appena sentito la travagliata storia che ci ha condotti sino alla legge 51/2025 che per una strana coincidenza è entrata in vigore il 1 maggio scorso, proprio nella data che coincide con la festa dei lavoratori.

Sì perché noi siamo lavoratori, lo siamo sempre stati ed ora finalmente è stato riconosciuto e sancito in una legge dello Stato.

**Ambito di applicazione della legge**

La **Legge 15 aprile 2025, n. 51,** di iniziativa governativa apporta modifiche alla disciplina della magistratura onoraria già in vigore (L. 116/2017) introducendo disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei **magistrati onorari**, anche per rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all’Italia con l’apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari.

La legge 51/25 si applica solamente ai magistrati onorari che erano in servizio all’entrata in vigore della L. 116/2017 (norma sanzionata dall’Europa) e che a seguito di una procedura valutativa siano stati confermati nelle funzioni, tali magistrati vengono chiamati anche “magistrati confermati” o “magistrati stabilizzati”.

**La procedura valutativa**

La procedura valutativa rivolta solo a coloro che erano già in servizio all’entrata in vigore della legge 116/2017 consisteva in un esame orale, avanti ad una commissione esaminatrice composta dal Presidente del Tribunale, un magistrato civile ed uno penale nonché da un avvocato. La prova d’esame verteva sul diritto civile e procedura civile, o sul diritto penale e procedura penale. Il tema, un caso pratico da risolvere, era estratto a sorte tra una rosa di domande segrete, ed il candidato aveva un tempo massimo di 30 minuti per rispondere a tutte le domande poste dalla commissione esaminatrice.

**La nuova legge**

Le norme introdotte rivedono il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, regolando sia il **rapporto di lavoro** di coloro che optano per l’esercizio esclusivo delle funzioni onoraria sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione.

In pratica la legge interviene sulla normativa del rapporto di lavoro della magistratura onoraria, dettando norme su esclusività delle funzioni, cessazione dal servizio e applicazione ai magistrati onorari del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali per quanto riguarda i permessi, le assenze ed i congedi.

Saranno il Presidente del Tribunale per i magistrati onorari, ovvero il Procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i Vice procuratori onorari, a definire il programma di lavoro dei magistrati onorari, in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.

Viene fissato un limite alla durata di lavoro settimanale, richiesta che giunge direttamente dall’Europa, ed a tutela dei magistrati onorari. Il limite orario è fissato dalla legge in 36 ore settimanali per i magistrati in regime di esclusività e 16 ore per gli altri.

La norma introduce poi una disciplina relativa alle incompatibilità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività. I magistrati onorari esclusivi, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado o le parti dell’unione civile. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza o che sono parti di unione civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Questa previsione è uguale a quella prevista dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) per i magistrati ordinari e per valutare l’incompatibilità in concreto si utilizzeranno gli stessi parametri, posto che tali articoli sono direttamente richiamati dalla legge.

L’art. 30 della legge specifica che i magistrati onorari che rientrano nel c.d. “ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria” (proprio perché è i soggetti cui è indirizzata sono solo e soltanto coloro che erano già in servizio nel 2017) è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati. E specifica che chi all’entrata in vigore della L. 51/25 esercitata le funzioni di giudice di pace, continuerà a vedersi assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace. Ai giudici onorari di tribunale confermati che sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche dei seguenti affari:

**- Per il settore civile**, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quelli relativi alla responsabilità genitoriale, avanti al Tribunale per i minorenni

b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;

c) dei procedimenti in materia di lavoro;

d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonche' relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;

f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.

- **Per il settore penale**, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale (reati con pene superiori a 4 anni di reclusione o che non sono inseriti nell’elenco dei reati di cui al comma 2 dell’art. 550 c.p.p., ovvero omicidi, stalking, calunnie, reati fiscali complessi)

 b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;

c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 (giudizio per convalida di arresto) del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.

 Tuttavia, ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario puo' essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.

Per quanto riguarda i vice procuratori onorari essi continueranno a ricoprire le funzioni del pubblico ministero, su delega del Procuratore della Repubblica, per tutti i giudizi avanti al Giudice di Pace, ed al Tribunale salvo quelli dalla legge espressamente riservati ai magistrati ordinari. Essi tuttavia, sempre su delega potranno svolgere l’ufficio del pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare.

La legge ha altresì introdotto norme in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio.

E’ altresì stata introdotta una disciplina relativa alle ferie che prevede che i magistrati onorari non prestino servizio durante il periodo feriale (previsto e disciplinato dall’art. 1 L. 742/1969 1-31 agosto di ogni anno). Se tuttavia ricorrono specifiche esigenze d’ufficio ed il magistrato onorario lavora in tale periodo, egli ha diritto a recuperare le ferie in altro momento.

Per la prima volta viene introdotta la possibilità per il magistrato onorario di chiedere trasferimenti ad altra sede in presenza di determinati criteri. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

La nuova legge disciplina altresì la procedura di valutazione di idoneità professionale.

Sarà la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario a formulare la valutazione sulla base del rapporto del capo dell’ufficio sull’attività svolta dal magistrato onorari, valutando la copia degli atti e dei provvedimenti estratti a campione, leggendo l'autorelazione del magistrato onorario, analizzando le statistiche comparate sull'attività svolta e considerando l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata nonché le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati. Il Giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura. Se il giudizio non fosse positivo il magistrato onorario dovrà per un biennio essere assegnato all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato é sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale e se fosse negativa, verrà dispensato dal servizio con decreto del Ministero della Giustizia.

I giudizi di idoneità infine non comportano, a differenza di quanto avviene per i magistrati di carriera, alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.

 La legge introduce altresì uno specifico regime di responsabilità disciplinare graduato che va dalla grave inadempienza ai doveri dell’ufficio ai casi di minore gravità.

Si introducono disposizioni in materia di regime retributivo con previsione di un compenso definito in via autonoma, rispetto a quello introdotto con la legge di Bilancio del 2021che lo parametrava al trattamento del personale amministrativo giudiziario di Area III.

Sono introdotte per la prima volta anche disposizioni in materia previdenziale e fiscale ed il compenso è assimilato a quello dei lavoratori dipendenti, introducendo così una modifica all’art. 50 TUIR.

Un traguardo importante raggiunto è l’introduzione della previsione che assicura i magistrati onorari

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I Magistrati onorari sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:

 a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

 b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

 c) assicurazione contro le malattie;

 d) assicurazione di maternita'.

Infine ai magistrati onorari è riconosciuto un buono pasto qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.